

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 10 ottobre 1984 - ore 17,15

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno 10 ottobre, in Roma Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

<u>VICE PRESIDENTE</u>	
Avv. Giancarlo	DE CAROLIS
<u>COMPONENTI DI DIRITTO</u>	
Dott. Giuseppe	MIRABELLI (dalle ore 17,40)
Dott. Giuseppe	TAMBURRINO
<u>COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO</u>	
Dott. Carmelo	CONTI (dalle ore 17,30)
Dott. Arnaldo	VALENTE (dalle ore 17,30)
Dott. Michele	AIELLO
Prof. Avv. Pierluigi	ZAMPETTI
Dott. Raffaele	BERTONI (dalle ore 17,40)
Prof. Avv. Cecilia	ASSANTI (dalle ore 17,50)
Dott. Vittorio	MELE
Dott. Vincenzo	ODDONE
Prof. Avv. Francesco	GUIZZI
Dott. Ennio Maria	FORTUNA
Avv. Franco	LUBERTI
Dott. Salvatore	SENESE (dalle ore 17,50)
Dott. Vincenzo	CARBONE
Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY
Prof. Avv. Alfredo	GALASSO
Dott. Giovanni	VERUCCI
Prof. Avv. Mario	BESSONE
Dott. Ennio Attilio	SEPE (dalle ore 17,30)
Dott. Antonio	MARTONE
Prof. Avv. Giovanni	QUADRI
Dott. Mario	CICALA
Dott. Tindari	BAGLIONE
Dott. Giovanni	TAMBURINO (dalle ore 17,30)
Prof. Ombretta	FUMAGALLI CARULLI
Dott. Edmondo	BRUTI LIBERATI
Dott. Vincenzo	MARICONDA
Dott. Giuseppe	SAVOCA
Dott. Francesco	IPPOLITO
<u>S E G R E T A R I</u>	
Dott. Giuseppe	GRECHI
Dott. Luigi	GUELI
Dott. Ugo	ROSSI
Dott. Franco	FIANDANESE
Dott. Ippolito	PARZIALE
Dott. Roberto	PAVIOTTI

E' assente giustificato il Prof. Vittorio FROSINI

Alle ore 17,15 assume la presidenza l'avv. Giancarlo DE CAROLIS, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

In apertura di seduta i dottori AIELLO, SENESE e SA VOCA e la prof.ssa ASSANTI chiedono l'iscrizione - quale proposta di particolare urgenza - all'odierno ordine dei lavori dell'ammissione dei partecipanti all'incontro di Studi sul tema "Il diritto del lavoro della crisi", che si terrà a Fiuggi dal 28 ottobre al 1° novembre p.v.

Senza opposizione, tale pratica viene iscritta all'ordine del giorno ex art. 38 Regolamento interno.

Il Presidente propone l'immediata discussione di due pratiche urgenti della Seconda Commissione Referente.

Il Consiglio concorda con l'indicazione del Presidente e, sentiti i relatori, all'unanimità delibera di autorizzare i magistrati di seguito indicati ad assumere gli incarichi a fianco specificati:

1/1. - dott. Giuseppe FARAONE, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento: componente del Gruppo di Studio per l'attuazione di riforme legislative nel settore agrario presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste (compenso da determinare e che verrà comunicato).

1/2. - dott. onofrio FANELLI, consigliere della Corte di Cassazione: componente della Commissione di concorso a 25 posti di Avvocato dello Stato.

Successivamente viene messa in discussione la pratica urgente della Commissione Riforma innanzi indicata ed il Consiglio, sentiti i proponenti,

-- preso atto che alla data odierna sono pervenute 85 domande;

-- ritenuto che i posti disponibili (ottanta), in relazione alle probabili rinunce, sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste,

all'unanimità delibera

a) di ammettere all'incontro gli aspiranti di seguito indicati, le cui domande sono a tutt'oggi pervenute;

b) di invitare all'incontro il Ministro di Grazia e Giustizia ed i Presidenti delle Commissioni Giustizia e Lavoro di Camera e Senato, nonché il Presidente titolare della Sezione Lavoro della Cassazione ed i Presidenti di sezione addetti alla Sezione stessa.

"INCONTRO DI STUDI: "IL DIRITTO DEL LAVORO DELLA CRISI"

Fiuggi, 28.10 - 1.11.1984

ELENCO PARTECIPANTI

CORTE DI CASSAZIONE

- dott. Michele DE LUCA, magistrato applicato alla Corte di Cassazione;

CORTE DI APPELLO DI BARI

- dott. Pietro CURZIO, pretore Bari;

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

- dott. Federico GOVERNATORI, consigliere pretore della sezione lavoro di Bologna;
- dott. Francesco AGNOLI, giudice del Tribunale di Ravenna;
- dott.ssa Antonella FALCONE, giudice del Tribunale di Bologna;
- dott. Francesco Maria CARUSO, pretore Carpi;
- dott. Guglielmo SIMONESCHI, pretore Bologna;

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

- dott. Corrado GIRALDI, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Bergamo;

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

- dott.ssa Rosalia FLORIS, pretore Iglesias;

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

- dott. Alessandro DI BENEDETTO, pretore Caltanissetta;
- dott. Filippo PENNISI, pretore Caltanissetta;
- dott. Angelo COSTANZO, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta;

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

- dott. Franco PONTORIERI, giudice del Tribunale di Reggio Calabria;
- dott. Renato GRECO, pretore Cosenza;

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

- dott. Enio TEGLI, pretore Arezzo;
- dott. Aldo DE MATTEIS, pretore Firenze;
- dott. Giuseppe SICA, pretore Livorno;
- dott. Fausto NISTICO', pretore Pisa;

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

- dott. Giovanni RUSSO, consigliere pretore della sezione lavoro di Genova;
- dott. Pier Andrea AIROLDI, giudice del Tribunale di Genova;
- dott. Francesco CENNI, pretore Genova;
- dott. Carlo Giuseppe BRUSCO, pretore Genova;
- dott.ssa Valeria FAZIO, pretore Genova;
- dott.ssa Rosa Maria DI VIRGILIO, pretore Genova;
- dott. Alessandro MARIOTTI, pretore Massa;
- dott.ssa Alba DOVA, giudice del Tribunale di Massa;

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

- dott. Carlo LUBERTI, pretore Giulianova;

CORTE DI APPELLO DI LECCE

- dott. Mario FIORELLA, giudice del Tribunale di Lecce;
- dott. Ennio CILLO, pretore Otranto;
- dott. Carlo MADARO, pretore S. Pietro Vernotico;

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

- dott. Mario ZUMBO, pretore Messina;
- dott. Giuseppe Maria PENNISI, giudice del Tribunale di Messina;

CORTE DI APPELLO DI MILANO

- dott. Giuseppe ANZANI, presidente di sezione del Tribunale di Como;
- dott. Alessandro CONZATTI, pretore Milano;
- dott. Ezio SINISCALCHI, giudice del Tribunale di Milano;
- dott. Luigi de ANGELIS, pretore Pavia;
- dott.ssa Alba CHIAVASSA, pretore Milano;
- dott. Antonio IANNIELLO, pretore Milano;
- dott. Francesco Ignazio FRATTIN, pretore Milano;
- dott. Camillo FILADORO, pretore Milano;
- dott. Franco CECCONI, pretore Milano;
- dott. Gian Cristoforo TUCCI, pretore Milano;
- dott. Fernando PRODOMO, uditore giudiziario con funzioni di pretore Desio;
- dott.ssa Lucia LOTTI, uditore giudiziario con funzioni di pretore Monza;

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

- dott. Sergio MATTONE, pretore Napoli-Barra;
- dott. Ferdinando VITIELLO, pretore Pignataro Maggiore;
- dott. Pasquale PICONE, pretore Napoli;
- dott. Rocco CARBONE, giudice del Tribunale di Benevento;

- dott. Paolo PICCIALLI, giudice del Tribunale di Benevento;
- dott. Maurizio VILLARI, pretore Ischia;
- dott. Fabrizio AMATO, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott.ssa Marilisa RINALDI, pretore Grottaninarda;

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- dott. Renato GRILLO, pretore Termini Imerese;
- dott. Giuseppe MELIADO', pretore Ravanusa;

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

- dott. Tommaso DE ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza;
- dott. Nicolino PELLETTIERI, giudice del Tribunale di Potenza;

CORTE DI APPELLO DI ROMA

- dott. Ettore VISCA, pretore Albano Laziale;
- dott. Silvano PICCININNO, pretore Roma;
- dott. Fabrizio MIANI CANEVARI, giudice del Tribunale di Roma;
- dott. Giuseppe CELLERINO, pretore Roma;
- dott. Gaetanino ZECCA, giudice del Tribunale di Roma;
- dott. Girolamo LANZELLOTTO, pretore Roma;
- dott. Fausto CASTALDO, pretore Cassino;
- dott. Emilio NORELLI, giudice del Tribunale di Cassino;

- dott. Vincenzo DI CERBO, pretore Roma;
- dott. Tommaso Sebastiano SCIASCIA, pretore Roma;
- dott. Paolo COCCHIA, uditore giudiziario in tirocinio presso il tribunale di Roma;
- dott. Giorgio FIDELBO, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Roma;
- dott. Marco PIVETTI, pretore Roma;

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

- dott. Matteo CASALE, pretore Salerno;

CORTE DI APPELLO DI TORINO

- dott. Alberto EULA, consigliere pretore della Sezione lavoro di Torino;
- dott. Franco GAMBA, presidente di sezione del Tribunale di Torino;
- dott. Carlo PEYRON, pretore Torino;
- dott. Fulvio ROSSI, pretore Torino;
- dott. Francesco DONATO, pretore Ivrea;
- dott. Roberto PUNZO, pretore Torino;

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

- dott. Gian Luigi GIRARDI, presidente di sezione del Tribunale di Verona;
- dott. Ottavio COLATO, consigliere della Corte di Appello di Venezia;
- dott. Sandro SPERANDIO, pretore Legnago;
- dott.ssa Silvana Maria ARBIA, pretore Venezia;

- dott. Roberto SANTORO, pretore Mestre;
- dott.ssa Paola FERRETTI, pretore Mestre;
- dott. Luciano JAUCH, pretore Padova;
- dott. Carmelo GIONGRANDI, uditore giudiziario con funzioni di pretore Belluno;
- dott. Ivano Nelson SALVARANI, pretore Venezia."

Si ritorna allora all'esame congiunto delle prati che della Prima e della Terza Commissione riguardanti gli esiti della visita ispettiva a Trapani e le domande di trasferimento in Cassazione dei dottori LUMIA e GENNA.

Il dott. CARBONE, prendendo la parola per dichiarazione di voto, si sofferma sulla proposta procedurale formulata dal dott. SENESE e ritiene che dovrebbe essere ritirata o, altrimenti, dichiarata inammissibile dal Presidente.

Se, infatti, astrattamente potrebbe essere anche ammissibile presentare questo tipo di proposta, in concreto urta contro la delibera assunta il 23 luglio 1980 e la prassi sempre seguita in questa materia. Infatti la delibera del 23 luglio del 1980, che ha ripristinato l'applicazione dell'art. 2, ha fissato una serie di punti (nove per l'esattezza) a garanzia del magistrato colpito da tale procedura.

In sostanza, con riferimento alla vicenda oggetto della presente discussione, occorre sottolineare che il collega che avanza domanda di trasferimento in costanza della procedura di cui all'art. 2 non si muove liberamente, ma per rafforzare la volontà del Consiglio, che tale procedura ha iniziato ed attivato; tale sbocco deve essere agevolato, perchè viene ottenuto lo stesso risultato della procedura di cui all'art. 2, ma senza le notevoli perdite di tempo ed i formalismi ad essa connessi.

Per quanto riguarda la parte della relazione relativa al dott. GIACOMELLI, il dott. CARBONE osserva che le possibilità sono due: o si accoglie la proposta ultimamente avanzata dal relatore di modificare l'intitolazione del fascicolo, in modo da eliminare ogni riferimento alla vicenda del dott. COSTA, o si stralcia la posizione del dott. GIACOMELLI. Resta, comunque, valida la ipotesi subordinata, che cioè la richiesta di archiviazione della procedura ex art. 2 sia in questo caso meglio motivata. Questa argomentazione fa ritenere opportuno uno stralcio della posizione del dott. GIACOMELLI.

Per quanto riguarda il dott. VIOLA ribadisce la opportunità di evidenziare i dati già contenuti nella relazione in ordine a tale magistrato. Vi può senz'altro essere una pluralità di posizioni, tutte ugualmente apprezzabili, in quanto animate dalla particolare filosofia di vita che caratterizza ogni uomo, ma è difficile ritenere che la credibilità del Procuratore Generale di Palermo non sia stata scossa da questa vicenda. Occorre, comunque, effettuare una valutazione globale e del tutto opportuna è, a tal fine, la richiesta di un rinvio in Commissione della pratica.

Alle ore 17,30 fanno il loro ingresso nell'aula del Consiglio i dottori CONTI, VALENTE, SEPE e Giovanni TAMBURINO.

Il dott. SAVOCA esprime la sua soddisfazione per il fatto che la richiesta da lui avanzata in Commissione circa l'apertura della procedura ex art. 2 per il dott. CERAMI sia stata in pratica accolta dalla quasi totalità

di coloro che hanno preso la parola in Consiglio. Il dibattito ha però deluso le sue aspettative in merito alle risposte che si aspettava sui quesiti da lui sollevati.

In realtà più che del delitto di lesa circolare, per il dott. VIOLA si doveva discutere di altro, cioè del grado di lesione che il prestigio di tale magistrato aveva subito. La discussione doveva poi avvenire sulla base delle carte che già si trovavano in Consiglio. Ricorda, a questo proposito, che il caso CHINNICI lasciava spazio anche ad altri interventi del Consiglio. Infatti nei verbali relativi a tale vicenda è scritto che al dott. SCOZZARI, sostituto procuratore a Palermo, a partire da un certo periodo non venivano affidati processi di particolare rilievo. E Palermo era nell'ambito della giurisdizione del dott. VIOLA.

Il nome del dott. VIOLA compare anche in relazione alla vicenda di Raimondo MIGNOSI. Aveva egli domandato se fosse possibile usare un metodo oggettivo, come quello di fare riferimento ad atti che ancora si trovano in Consiglio, per verificare la permanenza del prestigio del titolare di un ufficio importante. Dichiarò di concordare sull'affermazione qui fatta secondo cui, nel giudicare un procuratore generale, occorre una maggiore prudenza rispetto a quella che occorre per funzioni di minore importanza, ma tale ragionamento comporta anche un'altra conseguenza: più rilevanti sono le funzioni che si esercitano, più assoluta deve essere l'assenza di dubbi e perplessità. Il dott. SAVOCA non riesce a comprendere le ragioni per cui si vuole mettere tutto a tacere, così come appare incomprendibile perché quanto scritto sul diario del dott. CHIN

NICI non abbia ancora avuto una risposta decisa ed adeguata. E' amaro dover riconoscere che forse ha ragione il dott. VIOLA quando dice (così, peraltro, dimostrando che esistono dubbi sul fatto che sia in grado di ricoprire la sua attuale alta funzione) che la Sicilia è sfortunata, perchè certe cose succedono d'estate quando i giornali non hanno nulla da scrivere.

Il dott. SAVOCA conclude ribadendo che la sua proposta non aveva e non ha nulla di destabilizzante, ma tiene solo conto del fatto che a Palermo molte cose non funzionano; è doveroso, al riguardo, ricordare che in tre anni il Consiglio si è recato a tre funerali di magistrati uccisi, quelli del dott. COSTA, del dott. CIACCIO MONTALTO e del dott. CHINNICI.

Il dott. SAVOCA presenta, quindi, due emendamenti tesi: 1) all'apertura della procedura ex art. 2 nei confronti del dott. CERAMI; 2) al rinvio in Commissione per il dott. VIOLA, con esame di tutte le pratiche che lo riguardano, con particolare riferimento a quelle relative al dott. SCOZZARI, al c.d. "diario CHINNICI" ed al dottor MIGNOSI.

Si dà atto che alle ore 17,40 entrano in aula i dottori MIRABELLI e BERTONI.

Interviene, quindi il dott. MARTONE, il quale comunica di non avere difficoltà ad accettare una modifica del suo ordine del giorno che, per quanto riguarda il dott. CERAMI, prenda atto del fatto che la vicenda è già nota al titolare dell'azione penale. Dichiaro di accogliere questa modifica per facilitare la conclusione del di-

battito, ma tiene a far presente che nella proposta da lui fatta non vi era nulla di particolarmente strano. Infatti, anche quando il procuratore Generale della Cas sa zio ne chiede l'acquisizione di tutti gli atti, il Con siglio spesso ritiene di dover segnalare alcune posizio ni specifiche. La originaria proposta intendeva soltanto puntualizzare che dall'esame della vicenda era emerso qualcosa che poteva avere rilievo penale e che pertanto andava segnalata al titolare della relativa azio ne. Non si volevano, quindi, affatto esercitare pressio ni di alcun genere.

Per quanto riguarda l'attivazione della procedura ex art. 2 nei confronti del dott. CERAMI, prende con soddisfazione atto del fatto che non ha sentito alcuna proposta di contrario avviso.

Per quanto riguarda il dott. GIACOMELLI insi ste sulla sua proposta di stralcio; altrimenti ci si troverà nella singolare condizione di discutere di tale magistrato insieme ad altre vicende, di tutt'altro gene re.

Per quanto riguarda il dott. VIOLA, è stato fatto presente che tale magistrato, che è già venuto al l' atten zio ne di questo Consiglio per fatti anche più gravi, non può offrire ai colleghi di Palermo quella se renità che è necessaria in questo particolare momento. Non vede infatti come, in questa situazione, i magistra ti del distretto di Palermo possano rivolgersi per consigli od altro al dott. VIOLA. Circa la fiducia che egli dovrebbe riscuotere, ci si deve domandare come mai tutti erano a conoscenza della vicenda del dott. COSTA

e nessuno ne ha riferito al procuratore generale. Occorre inoltre chiedersi se, ai fini del buon svolgimento dei processi che si tengono a Palermo, sia auspicabile un provvedimento di archiviazione, magari per una scarsissima maggioranza, o se non sia preferibile adottare un'altra iniziativa di più immediata evidenza. Il dott. MARTONE precisa che non si chiede di procedere nei confronti del dott. VIOLA solo perchè non ha trasmesso un anonimo ma perchè non appare, in via generale e nell'attuale situazione, in grado di assicurare la necessaria tranquillità alla vita giudiziaria di Palermo. E' pertanto opportuno rinviare la pratica in Commissione per accertare come tale magistrato ha esercitato il suo potere di vigilanza e più in generale in che modo esercita la sua funzione.

A conclusione del suo intervento, il dottor MARTONE presenta il seguente documento - a firma sua e del dott. BERTONI - che intende sostituire la lettera B) dell'emendamento 3 presentato nella seduta antimeridiana:

In sostituzione della lettera B) dell'emendamento n. 3 inserire la seguente frase:

"Delibera di non adottare provvedimenti circa l'eventuale configurabilità di reati nei fatti di cui alle lett. a) e b) sopra indicate per quanto riguarda il dott. CERAMI e circa il comportamento del dott. DE MARIA, essendo già informati i titolari dell'azione penale ed essendo stati inviati agli stessi tutti gli atti".

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una mozione - a firma GALASSO, ASSANTI e LUBERTI - del seguente tenore: "Si propone di segnalare ai titolari dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, oltre ai fatti riguardanti i dottori GENNA, DE MARIA, VIOLA e CERAMI, anche quelli suscettibili di valutazione in sede disciplinare indicati nell'intervento della prof.ssa ASSANTI con riferimento al dott. Giuseppe LUMIA."

Prende, quindi, la parola il dott. VERUCCI, il quale tiene ad assicurare il dott. ZAGREBELSKY che non è solo nel sostenere la sua posizione, in quanto è sostenuto dal consenso di molti consiglieri, fra cui l'intero gruppo di Magistratura Indipendente.

Esprime invece particolare apprezzamento per il dott. ZAGREBELSKY, il quale ha mantenuto la linea di coerenza e di senso di responsabilità che aveva già manifestato in Commissione e rispetto alla quale erano stati formulati dei rilievi in quella sede solo perchè la motivazione non sorreggeva adeguatamente la proposta di archiviazione, di per sè assolutamente condividibile. Non lo convince la tesi di chi sostiene che è interesse dello stesso dott. VIOLA che la sua pratica sia rimessa in Commissione per un supplemento di indagine, in quanto è una tesi che vuole dimostrare troppo. Parimenti non lo convince chi richiama che del dott. VIOLA ci si è occupati numerose volte. In realtà del dott. VIOLA ci si è occupati solo in due precedenti occasioni e cioè dell'esame del diario del dott. CHINNICI (che però parlava di tanti altri magistrati) e della vicenda MIGNOSI. E' pertanto contra-

rio, proprio perchè deve essere dato un senso complessivo all'azione del Consiglio in questa vicenda, ad un rinvio in Commissione della pratica relativa al dott. VIOLA. Per quanto riguarda la proposta del dott. SENESE volta a non consentire l'immediato trasferimento dei dottori GENNA e LUMIA, i consiglieri di Magistratura Indipendente si asterranno. Se ulteriori accertamenti hanno, infatti, tolto quei dubbi sulla legittimità del trasferimento in Cassazione, che inizialmente potevano sorgere, resta però sempre una certa non ritualità nella procedura seguita, non potendosi comunque non rilevare che mentre del dott. LUMIA tutti conoscono le doti giuridiche e l'ampia produzione letteraria, sul dott. GENNA non sussistono, allo stato, elementi tali da consentire di esprimere giudizi compiuti.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dai consiglieri comunisti, informa che Magistratura Indipendente intende presentare una proposta, di cui darà appresso lettura, con cui si prende atto della richiesta del procuratore generale della Cassazione di acquisire gli atti. Dopo che questa proposta sarà posta ai voti, Magistratura Indipendente si determinerà in merito alla proposta formulata dai consiglieri comunisti. Quanto alle altre posizioni in esame, afferma il dott. VERUCCI che le perplessità che aveva in merito all'applicabilità della procedura di cui all'art. 2 nei confronti del dottor CERAMI gli sembrano superate dopo il dibattito su tale argomento, che è stato particolarmente ricco di indicazioni. Si dice inoltre favorevole al mantenimento della proposta di attivare la procedura di cui all'art. 2 nei con

fronti del dott. GIACOMELLI ed osserva che potrebbe essere disposto uno stralcio al solo fine di indicare una diversità oggettiva in merito alla situazione di questo magistrato. Non gli sembra, però, che possa contestarsi che nel caso del dott. GIACOMELLI esistano quegli elementi che giustificano l'apertura della procedura di cui all'articolo 2 legge guarentigie.

Dopo aver dato atto della pacatezza del dibattito, del tentativo da tutti fatto di comprendere le altrui posizioni senza forzature e senza inesatte interpretazioni, il dott. VERUCCI conclude dichiarandosi convinto che una iniziativa che venisse a colpire la procura generale di Palermo non sarebbe compresa e sarebbe un segnale che potrebbe avere l'effetto di disperdere i benefici risultati della attività del Consiglio.

Alle ore 17,50 fanno il loro ingresso nell'aula del Consiglio il dott. SENESE e la prof.ssa ASSANTI.

Il dott. VERUCCI dà, quindi, lettura della seguente proposta, a firma sua e degli altri consiglieri di Magistratura Indipendente dottori AIELLO, CICALA, ODDONE, FORTUNA, VALENTE, CONTI e BAGLIONE:

"A) l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio ex art. 2, 2° comma, legge delle guarentigie, del dott. Raimondo CERAMI, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, nonché la trasmissione degli atti al Magistrato penale competente;

B) prendere atto della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di trasmissione di copia di tutti gli atti, e per tutte le

posizioni soggettive, al suo ufficio per quanto eventualmente di competenza."

La prof.ssa FUMAGALLI CARULLI, dopo aver rilevato che il potere di inchiesta risulta utile ed efficace se viene usato in modo tempestivo e rigoroso ed è in grado di distinguere tra situazioni differenziate, superando un certo appiattimento al quale può dar luogo l'esclusivo ricorso alla procedura ex art. 2, afferma che l'esercizio di tale potere deve essere ispirato al rispetto dell'autonomia delle sfere del Consiglio Superiore della Magistratura e dei titolari dell'azione disciplinare, ma anche all'esigenza di collaborazione tra le sfere stesse. In questa ottica va interpretato l'art.20 del Regolamento, che parla di trasmissione immediata, con una espressione che a suo avviso deve essere interpretata, con riferimento al caso in esame, come un invio in blocco di tutti gli atti dell'inchiesta; è vero che vi sono state prassi precedenti per le quali la trasmissione è avvenuta solo dopo un'ampia discussione di merito, ma queste non possono essere invocate nel caso di specie, in cui per la prima volta vengono in considerazione non singole posizioni, ma un complesso che riguarda numerosi magistrati. Per questi motivi ritiene che l'ordine del giorno a firma GALASSO, ASSANTI e LUBERTI debba essere messo in votazione dopo il documento a firma VERUCCI ed altri, che nella seconda parte tratta la medesima materia e sempre che il documento VERUCCI non sia approvato.

Dopo avere espresso l'avviso che, per ragioni di economia dei lavori, sia preferibile votare prima

le pratiche della Terza Commissione e poi quelle della Prima, la prof.ssa FUMAGALLI CARULLI riassume il suo atteggiamento nei confronti delle singole posizioni, confermando di essere favorevole all'apertura della procedura ex art. 2 per il dott. DE MARIA e per il dottor CERAMI (per quest'ultimo anche rispetto all'ufficio nel quale attualmente si trova). Per quanto riguarda il dott. GIACOMELLI, la confermata constatazione della sua ridotta capacità di presiedere il collegio consente l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio; tuttavia potrebbe essere considerata favorevolmente la proposta di stralcio della posizione del dott. GIACOMELLI, se servirà a differenziare la sua posizione rispetto a quella del dott. DE MARIA.

Infine, per quanto concerne il dott. VIOLA, la prof.ssa FUMAGALLI CARULLI dichiara che, dopo attenta riflessione sulla proposta di un rinvio in Commissione per un riesame congiunto alle altre pratiche che riguardano lo stesso magistrato, è giunta alla conclusione, anche alla luce di quanto emerso nell'ampio dibattito, che il rinvio sarebbe inutile e dannoso, dal momento che in Commissione non possono emergere ulteriori elementi di valutazione. Pertanto, ritenendo la motivazione del relatore sufficiente per una decisione di archiviazione, esprimerà voto contrario alla proposta di rimessione alla Commissione.

Il dott. MARICONDA, nel confermare la propria adesione al documento di cui è primo firmatario il dott. MARTONE, rileva che l'unico motivo di sostanziale dissenso rispetto al relatore riguarda la posi-

zione del dott. VIOLA, rispetto al quale ribadisce di essere favorevole all'apertura della procedura ex art. 2. Al riguardo non sono condivisibili nè le osservazioni del dott. BAGLIONE, secondo il quale la procedura sembrerebbe non applicabile ai magistrati che ricoprono alte cariche (risultando fra l'altro smentito dal precedente del dott. SPAGNUOLO) nè l'impostazione del dott. ZAGREBELSKY, secondo il quale, in mancanza di chiari elementi, non bisognerebbe scalfire il prestigio del procuratore generale nemmeno per quel minimo che può derivare dall'apertura di accertamenti preliminari nei suoi confronti. Infatti, a parte la considerazione che non si può considerare in modo diverso il problema a seconda dei magistrati, nel caso del dott. VIOLA il discorso va addirittura capovolto, in quanto l'interrogativo da sciogliere è quello del perchè il rapporto di fiducia che doveva intercorrere tra il procuratore generale e l'ambiente giudiziario sia a tal punto venuto meno da far sì che nessuno di coloro che sapevano o sospettavano qualcosa sul dott. COSTA abbia sentito il bisogno di parlarne al procuratore generale di Palermo. Perciò non si tratta di valutare singoli episodi o comportamenti, ma di svolgere ulteriori e approfonditi accertamenti sulla situazione determinatasi a Palermo.

Il dott. BRUTI LIBERATI, espresso il proprio imbarazzo per il modo con il quale procede il dibattito, che vede un intreccio fra argomentazioni di metodo e contenuti di merito, dà lettura del seguente testo, da lui presentato insieme al dott. SENESE e al dott. IPPOLITO,

che è integralmente sostitutivo del testo della Commissione e che è stato depositato in precedenza:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura, a conclusione delle indagini svolte dalla Prima Commissione negli uffici di Trapani e Palermo,

preso atto che risulta già informata l'autorità penale inquirente che ha chiesto ed ottenuto copia di tutti gli atti, per le valutazioni di sua competenza,

d e l i b e r a

1) apertura della procedura di trasferimento d'ufficio ex art. 2, comma secondo, legge delle Garanzie, nei confronti dei dottori Cristoforo GENNA, Giuseppe LUMIA, Alberto GIACONELLI, Giuseppe DE MARIA, Raimondo CERAMI, al fine di accertare, con riferimento agli elementi evidenziati nella relazione della Prima Commissione, la sussistenza delle condizioni di prestigio e di credibilità nelle rispettive attuali sedi;

2) trasmissione degli atti alla Prima Commissione perchè svolga ulteriori accertamenti preliminari al fine di una eventuale apertura della procedura ex art. 2 nei confronti del dott. Ugo VIOLA;

3) trasmissione di tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare con particolare riferimento alle posizioni dei dottori GENNA, LUMIA, DE MARIA, CERAMI, VIOLA."

Illustrando quindi il documento, il dottor BRUTI LIBERATI fa presente che con la premessa si pren

de atto dell'avvenuta trasmissione di copia degli atti all'autorità penale, la quale potrà così prendere in piena autonomia le iniziative del caso sia nei confronti del dott. CERAMI, che del dott. DE MARIA; al riguardo esprime pieno dissenso rispetto alla posizione poc' anzi espressa dal dott. MARTONE e formalizzata in una proposta di modifica del precedente documento presentato dallo stesso dott. MARTONE, posizione che appare del tutto incongruente.

Il punto 1) del dispositivo, coerentemente con la proposta pregiudiziale presentata dal dott. SE-NESE, propone di aprire, per tutti i magistrati indicati, la procedura ex art. 2, con rinvio "per relationem" agli elementi evidenziati dal relatore. Nel generale contesto la posizione del dott. GIACONELLI si differenzia oggettivamente dalle altre, ma anche per lui sussistono le condizioni per l'apertura del procedimento, ferma restando la necessità nei suoi confronti di accertamenti particolarmente approfonditi.

Riguardo al dott. VIOLA, il punto 2) del documento, chiede che si proceda ad ulteriori accertamenti preliminari, che appaiono doverosi in relazione al modo con il quale lo stesso ha esercitato il potere di vigilanza e si è comportato a proposito degli esposti anonimi.

Infine il punto 3) riguarda la trasmissione di tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, che si chiede peraltro abbia luogo con specifico riferimento alle posizioni dei magistrati indicati, che devono essere opportunamente differenziate.

Il dott. BRUTI LIBERATI conclude esprimendo l'auspicio che sia possibile raggiungere un accordo sulle decisioni da assumere e che si proceda in modo ordinato ed articolato.

Alle ore 18,30 il dott. BERTONI si allontana dall'aula - come preannunciato - per improrogabili impegni.

Il Procuratore Generale dott. Giuseppe TAMBURRINO dichiara di accogliere ben volentieri la trasmissione degli atti al proprio ufficio, dicendosi fin da ora lieto se il plenum fornirà concrete indicazioni per l'ulteriore istruttoria. Dichiara altresì che, per ragioni di principio ispirate alla distinzione tra la funzione disciplinare e quella amministrativa inerenti alla sua carica, si asterrà sulle proposte relative all'apertura delle procedure ex art. 2 legge sulle guarentigie.

Il dott. CONTI si sofferma sull'emendamento volto a rinviare in Commissione la parte della pratica concernente la posizione del dott. VIOLA, ai fini di un supplemento di istruttoria. A tal riguardo, rilevato come il dott. MARICONDA abbia addotto motivazioni diverse rispetto a quelle indicate dai presentatori dell'emendamento, pone in risalto l'assoluta infondatezza della affermazione per la quale si sarebbe incrinato il rapporto di fiducia tra il procuratore generale e l'ambiente giudiziario di Palermo. Può infatti testimoniare, quale magistrato che ha svolto lungamente la sua attività in quella Procura Generale, che la pubblica opinione riterrebbe del tutto ingiustificata qualsiasi iniziativa vol-

ta a screditare il prestigio di cui gode il dott. VIOLA, proprio nel momento in cui la Procura Generale di Palermo è il principale punto di riferimento di una decisiva operazione giudiziaria contro la mafia.

Il dott. CONTI prosegue appellandosi al senso dello Stato di tutti i consiglieri, affinché non vengano deliberate iniziative inopportune nei confronti del dott. VIOLA, cui comunque non può essere addebitata una mancanza di vigilanza nei confronti dei magistrati di Trapani, quando nello stesso contesto si dà per scontato che poco o nulla aveva saputo, mentre bisognerebbe addebitare a chi sapeva di non aver comunicato tutto quanto a sua conoscenza.

Quanto alla vigilanza, del resto, non può mancare di sottolineare il dott. CONTI che trattasi di un compito spesso difficile da assolvere, se è vero che i dottori SCOZZARI e GIACOMELLI hanno lungamente goduto della fiducia di un gruppo consiliare di magistrati, che ha attribuito loro anche cariche associative.

Prende la parola il prof. QUADRI, che si sofferma preliminarmente sulle proposte della Terza Commissione Referente concernenti il trasferimento, a domanda, del dott. LUMIA e del dott. GENNA. Pur rilevando che il trasferimento alla Corte di Cassazione dovrebbe pur sempre costituire una sostanziale promozione per i magistrati più meritevoli, si dichiara - alla luce della particolarità della situazione in esame - favorevole all'accoglimento della domanda del dott. LUMIA, del quale conosce le capacità giuridiche ed umanistiche, preannunciando che si asterrà nella votazione concernente il trasferi-

mento del dott. GENNA, di cui non conosce la qualità e la carriera.

Nel formulare la propria dichiarazione di voto, afferma il prof. QUADRI di essere favorevole alle proposte della Commissione concernenti il dott. DE MARIA e il dott. CERAMI. Per quanto riguarda il dott. GIACOMELLI, dichiara che voterà contro la proposta di apertura della procedura ex art. 2 ed è altresì contrario al rinvio in Commissione della pratica, mentre ritiene opportuno l'invio degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, anche perchè nel corso della sua audizione presso la Prima Commissione il dott. GIACOMELLI ha dato l'impressione di essere in certa misura reticente.

Il prof. QUADRI conclude dichiarandosi contrario a qualsiasi iniziativa avente ad oggetto il dott. VIO LA, perchè ritiene che, nel delicato momento in cui la Procura Generale di Palermo si trova ad operare, tali iniziative provocherebbero inevitabilmente un indebolimento della sua azione. Non si oppone, però, all'invio di tutti gli atti acquisiti dalla Commissione ai titolari dell'azione disciplinare.

A questo punto il PRESIDENTE comunica che si dà luogo alle votazioni sulle proposte della Commissione e sui vari emendamenti via via presentati. Pone ai voti in primo luogo la proposta del relatore ZAGREBELSKY volta a modificare l'intestazione della pratica nei termini seguenti:

"Pratica n. 139/84 R.R. concernente il procedimento penale a carico del dott. Antonio COSTA, gli uff

ci del Tribunale e della Procura della Repubblica di Trapani ed in particolare il dott. Cristoforo Genna, Presidente del Tribunale, il dott. Giuseppe Lumia, Procuratore della Repubblica, il dott. Alberto Giacomelli, Presidente di Sezione del Tribunale, il dott. Giuseppe De Maria, Presidente di Sezione del Tribunale, il dott. Raimondo Cerami, attualmente Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, il dott. Ugo Viola, Procuratore Generale di Palermo."

Non essendovi osservazioni, la proposta è approvata.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passerà alla votazione della pregiudiziale presentata dal dott. SENESE.

Chiesta ed ottenuta la parola, il dott. SENESE fa presente che la sua proposta deve essere modificata nella parte motiva, sulla scorta delle precisazioni del Presidente MIRABELLI, sostituendo l'originaria formulazione con la seguente: "In considerazione dei delicati profili implicati dalla decisione sulle istanze di trasferimento dei dottori LUMIA e GENNA alla predetta Corte e stanti gli elementi di rilevanza disciplinare emersi nei loro confronti".

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del dottor SENESE, così come innanzi precisata, ed all'esito comunica che viene respinta con tre voti favorevoli, quindici contrari e undici astenuti.

Si passa, quindi, alla votazione delle proposte della Terza Commissione Referente concernenti il conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di Cassazione, rispettivamente, al dott. LUMIA e al dott. GENNA, nonché

la destinazione dei predetti, a loro domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere. Con riferimento ad entrambe le pratiche, il Presidente fa presente che il testo della Commissione si intende modificato, sostituendo le ultime parole con le seguenti: "(posto che si è reso vacante, prescindendo dalla pubblicazione per esigenze di servizio)".

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta concernente il dott. LUMIA, che viene approvata con venticinque voti favorevoli, uno contrario e quattro astenuti.

Pone quindi ai voti la proposta concernente il dott. GENNA, che viene approvata con quindici voti favorevoli, uno contrario e quattordici astensioni.

Prende la parola a questo punto il dott. BRUTI LIBERATI per far presente che la proposta da lui presentata insieme con i suoi colleghi di gruppo deve essere ora modificata, nel senso che si prenda atto dell'avvenuto trasferimento dei dottori LUMIA e GENNA alla Corte di Cassazione e conseguentemente non si formulano richieste di apertura della procedura dell'art. 2 nei loro confronti.

Ugualmente il dott. ZAGREBELSKY rileva che la proposta della Prima Commissione deve essere modificata nel medesimo senso.

Il dott. MARTONE ritira, a questo punto, la proposta di stralcio della pratica del dott. GIACOMELLI, limitatamente al punto 1), sottolineando che rimane la proposta subordinata.

Intervenendo sull'ordine delle votazioni, il dott. BRUTI LIBERATI pone in risalto l'esigenza che sia

votata di volta in volta, in relazione a ciascuna proposta della Commissione, quella parte del suo emendamento in cui viene motivata l'apertura della procedura ex art. 2 per tutti i magistrati ivi indicati.

Il dott. VERUCCI propone che tale motivazione venga modificata nel senso seguente: "Con riferimento agli elementi evidenziati nella relazione della Prima Commissione nonché ad ogni circostanza ed elemento evidenziati ed illustrati nel corso del dibattito al plenum del Consiglio".

Tale formulazione viene accettata dal dott. BRUTTI LIBERATI.

Ne consegue che la prima parte della proposta presentata dal dott. BRUTTI LIBERATI risulta formulata nei termini seguenti:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura, preso atto dell'avvenuto trasferimento dei dottori LUMIA e GENNA,

d e l i b e r a

l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio ex art. 2, comma 2°, della legge delle guarentigie nei confronti dei dottori Alberto GIACOMELLI, Giuseppe DE MARIA e Raimondo CERAMI, al fine di accertare, con riferimento agli elementi evidenziati nella relazione della Prima Commissione nonché di ogni circostanza od elemento evidenziato ed illustrato nel corso del dibattito al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, la sussistenza delle condizioni di prestigio e credibilità nelle rispettive attuali sedi".

Interviene il dott. ZAGREBELSKY, il quale prospetta l'esigenza che per ogni proposta dovrà poi essere indicato in luogo del generico riferimento al dibattito, il preciso addebito rivolto al magistrato in questione, come del resto si riscontra nella relazione scritta.

Presosi atto della prospettazione del relatore ZAGREBELSKY, rimane stabilito che allo stesso spetterà il compito di enucleare per ogni singola posizione gli specifici addebiti nei confronti dei magistrati per i quali verrà decisa l'apertura della procedura dell'art. 2 legge sulle guarentigie.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passerà alla votazione delle proposte della Commissione concernenti l'apertura di tale procedura.

Pone ai voti la proposta concernente il dott. DE MARIA, con le motivazioni indicate alla pagina 8 della relazione, ed all'esito comunica che è approvata con 29 sì ed un astenuto.

Il PRESIDENTE avverte poi che si passerà alla votazione della proposta concernente il dott. GIACOMELLI, con le motivazioni indicate alla pagina 9 della relazione, punto 1).

Il dott. IPPOLITO chiede che nella motivazione di tale proposta sia aggiunto quanto risulta dal verbale dell'audizione della dott.ssa LEONE da parte della Prima Commissione in data 26 settembre 1984 (pag. 30). In tale verbale figurano, infatti, gli episodi, già ricordati dal dott. CONTI, in cui il dott. GIACOMELLI ebbe a subire, a detta della dott.ssa LEONE, i rimproveri dell'avv. LIOTTI,

definito "consiglieri" della mafia, senza alcuna reazione ed anzi negando poi alla collega di averli subiti.

Il dott. ZAGREBELSKY, nel dichiararsi favorevole a tali integrazioni, precisa che è in votazione non il testo della relazione concernente il dott. GIACOMELLI, bensì gli elementi di critica del suo operato che da tale testo emerge no.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta concernente il dott. GIACOMELLI, che viene approvata con dicias sette voti favorevoli, sei contrari e sette astensioni.

Mette, poi, ai voti la proposta subordinata del dott. MARTONE, concernente lo stralcio della pratica relativa al dott. GIACOMELLI e la sua trattazione separata, nell'ambito della procedura ex art. 2 della legge sulle guarentigie, rispetto alle altre pratiche.

La proposta è approvata con venticinque voti favorevoli e cinque astensioni.

Il PRESIDENTE dà atto che l'emendamento presentato dal dott. SAVOCA sull'apertura della procedura di cui all'ar ticolo 2 nei confronti del dott. CERAMI è da intendersi assor bito dall'emendamento presentato dal dott. MARTONE.

Il dott. BRUTI LIBERATI osserva che gli elementi indicati nella proposta del dott. MARTONE sono più analiticamente esposti nel punto 8, pag. 7 della proposta della Commis sione. Quindi, come si è fatto in precedenza, è opportuno fa re riferimento alla proposta della Commissione.

Il dott. MARTONE osserva che sugli altri punti vi era in realtà già una proposta della Commissione. Per quanto

riguarda il dott. CERAMI, la Commissione non aveva formulato alcuna proposta. Pertanto l'emendamento da lui presentato insieme ad altri costituisce una proposta autonoma, che non trova riferimento nelle conclusioni della Commissione. Fa infine presente al dott. BRUTI LIBERATI che gli emendamenti dovevano essere presentati precedentemente.

Il dott. ZAGREBELSKY osserva che su questo punto non solo non vi è una proposta della Commissione, ma quanto contenuto nella relazione ha carattere esclusivamente discorsivo.

Il prof. QUADRI osserva che, a suo parere, nell'emendamento presentato dal dott. MARTONE manca uno dei punti più rilevanti, in merito al comportamento del dott. CERAMI, che si legge invece nel punto 8 della relazione della Commissione, cioè il riferimento al recupero del credito da parte del dott. CERAMI.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento presentato dal dott. MARTONE, secondo il quale si chiede l'apertura nei confronti del dott. CERAMI della procedura ex art. 2 legge guarentigie "per accertare se, a seguito: a) delle notizie relative al tentativo di corruzione nei suoi confronti; b) dei dichiarati rapporti di familiarità e di affari, tra l'altro, con l'autore materiale del tentativo di corruzione; c) delle dichiarazioni rilasciate alla stampa; il dott. CERAMI possa continuare a svolgere le funzioni di sostituto procuratore a Palermo con credibilità e prestigio".

Si dà atto che tale emendamento aggiuntivo è approvato con 28 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astenuti.

Il PRESIDENTE dà, quindi, lettura dell'emendamento presentato dallo stesso dott. MARTONE in riferimento alla posizione del dott. VIOLA.

Con esso si chiede la "restituzione degli atti alla Prima Commissione perchè svolga ulteriori accertamenti preliminari (con particolare riguardo al generale modo di esercizio del potere di vigilanza) ai fini di una eventuale apertura della procedura ex art. 2 nei confronti dello stesso dott. VIOLA".

Dopo che il dott. SAVOCA ha comunicato la rinuncia alla presentazione dell'emendamento da lui presentato nei confronti del medesimo magistrato, l'emendamento MARTONE ed altri relativo al dott. VIOLA viene posto ai voti e respinto con 16 voti contrari, 13 voti favorevoli ed un astenuto.

Il PRESIDENTE, dopo averne dato lettura, pone ai voti la proposta della Commissione di archiviare, per quanto riguardava la procedura di cui all'art. 2, la posizione del dott. VIOLA.

La proposta di archiviazione è accolta con 16 voti favorevoli, 7 voti contrari e 7 astenuti.

il PRESIDENTE pone ai voti, dopo averne dato lettura, la proposta di archiviare, per quanto riguarda la procedura di cui all'art. 2, la posizione del dott. LUMIA, in relazione all'avvenuto trasferimento in Cassazione.

La proposta di archiviazione è accolta con 27 voti favorevoli, nessun voto contrario ed un astenuto.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di archiviare la procedura di cui all'art. 2 nei confronti del dot-

tor GENNA, in considerazione dell'avvenuta assegnazione alla Corte di Cassazione.

La proposta è accolta con 27 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astenuti.

Il PRESIDENTE dà, quindi, lettura del seguente emendamento presentato dai dottori MARTONE e BERTONI: "In sostituzione della lettera B) dell'emendamento n. 3 inserire la seguente frase: "Delibera di non adottare provvedimenti circa l'eventuale configurabilità di reati nei fatti di cui alle lettere a) e b) sopra indicate per quanto riguarda il dott. CERAMI e circa il comportamento del dott. DE MARIA, essendo già informati i titolari dell'azione penale ed essendo stati inviati agli stessi tutti gli atti".

Il dott. VERUCCI osserva che è forse tecnicamente più corretta la proposta formulata dal dott. IPPOLITO, proposta che ha avuto occasione di leggere.

Il dott. IPPOLITO dà lettura del seguente emendamento: "Il Consiglio Superiore della Magistratura prende atto che risulta già informata l'autorità penale inquirente, che ha chiesto ed ottenuto copia di tutti gli atti, per le valutazioni di sua competenza, in relazione alla posizione dei dottori CERAMI e DE MARIA".

Fa presente che questa formulazione deriva dalle considerazioni svolte dal relatore. L'altra formulazione, oltre che essere poco tecnica, verrebbe a costituire una forma di pressione sui giudici di Caltanissetta ed una larvata forma di interferenza.

Il dott. MARTONE osserva che la formulazione del suo emendamento aveva un preciso significato, anche da un

punto di vista tecnico. Appare infatti evidente che il Consiglio, in merito ai fatti emersi, avrebbe avuto l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria. L'unica cosa che lo esime da questo obbligo è il fatto che sia venuto l'ordine di esibizione. Fatta questa precisazione a verbale, ritira il suo emendamento per agevolare la conclusione del dibattito.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento presentato dal dott. IPPOLITO, che viene approvato all'unanimità (30 voti favorevoli).

Il PRESIDENTE dà, quindi, lettura della prima proposta presentata dal dott. VERUCCI e dagli altri consiglieri di Magistratura Indipendente, che è del seguente tenore: "propongono di prendere atto della richiesta del procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione di trasmissione di copia di tutti gli atti, e per tutte le posizioni soggettive, al suo ufficio per quanto eventualmente di competenza".

Il dott. ZAGREBELSKY osserva che la proposta del dott. VERUCCI è, per una parte, di uguale tenore della proposta che è stata formulata dalla Commissione e però non considera la necessaria trasmissione degli atti al Ministro di Grazia e Giustizia. Si chiede quindi se non sia opportuno che i colleghi di Magistratura Indipendente ritirino la proposta.

Dopo che il dott. VERUCCI ha osservato che, in ogni caso, coloro che lo volessero potrebbero presentare un emendamento circa la trasmissione degli atti anche al Ministro di Grazia e Giustizia, la prof.ssa ASSANTI osserva che

prima di votare la formula finale della relazione occorrerebbe mettere in votazione le formule specifiche che tengo conto delle varie posizioni soggettive.

Dopo che il dott. MELE ha dichiarato di condividere quanto affermato dalla prof.ssa ASSANTI, in quanto si dovrebbero mettere in votazione, differenziandole singolarmente, le posizioni di quei magistrati di cui si chiede una specifica valutazione del comportamento, il dott. VERUCCI osserva che la Commissione, per quanto riguarda il profilo disciplinare, ha prima proceduto ad una votazione che prendeva in esame le singole posizioni e successivamente ha fatto la proposta finale di trasmettere tutto l'incartamento ai titolari dell'azione disciplinare.

La proposta da lui attualmente formulata è di tipo diverso e quindi ha carattere pregiudiziale e preliminare rispetto a quella della Commissione.

il Dott. ZAGREBELSKY fa presente che la proposta di cui alla lettera E della Commissione potrebbe essere modificata con questa espressione: "la trasmissione di copia degli atti al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Procuratore Generale, che li ha richiesti".

Il dott. VERUCCI aderisce a questa formulazione, facendo presente che anche essa riveste carattere pregiudiziale rispetto alla valutazione delle singole posizioni. Aderisce quindi a questa formulazione, ma solo se le si riconosce questo carattere pregiudiziale.

Il dott. MELE osserva che, per quanto riguarda la trasmissione al Ministro di Grazia e Giustizia, occorre indicare quali posizioni soggettive sono da valutare, a me

no che non si aderisca alla posizione espressa dal dottor VERUCCI.

La prof.ssa ASSANTI osserva che in un giorno e mezzo di dibattito si sono confrontate due posizioni diverse. Vi è chi vuole un rinvio generalizzato e chi vuole che siano individuate specifiche posizioni, su cui richiamare l'attenzione dei titolari dell'azione disciplinare. Va però messo in evidenza, per evitare equivoci e forzature di interpretazione, che il relatore in Commissione ha accolto la tesi che si dovessero indicare specifici comportamenti da sottoporre all'attenzione dei titolari dell'azione disciplinare, con previsione finale della trasmissione di tutti gli atti solo come norma di chiusura.

Secondo la prof.ssa ASSANTI è dunque necessario sottolineare che la proposta di Magistratura Indipendente è del tutto diversa rispetto a quella della Commissione. Per Magistratura Indipendente la trasmissione di tutti gli atti costituisce una pregiudiziale rispetto all'esame ed alla segnalazione delle singole posizioni. Nella prospettiva della relazione, invece, la parte finale non costituisce una pregiudiziale, ma una norma di chiusura.

Non può essere quindi accolta l'affermazione del Presidente che sembra considerare equivalenti la parte finale della relazione e la proposta di Magistratura Indipendente e che quindi ritiene che anche la parte finale della relazione possa avere valore di pregiudiziale.

Per esigenze equitative, poi, la prof.ssa ASSANTI richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità che la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 20

del Regolamento ai titolari dell'azione disciplinare riguardi, oltre ai dottori GENNA, DE MARIA, VIOLA e CERAMI, anche la posizione del dott. LUMIA.

Il dott. BRUTI LIBERATI propone una nuova formulazione che, a suo avviso, può considerarsi assorbente del suo precedente testo e della proposta della prof.ssa ASSANTI. Ritiene altresì che, procedendo ad una votazione per divisione, si potrà risolvere il nodo del carattere pregiudiziale o meno del testo a firma VERUCCI ed altri.

Dà, quindi, lettura del seguente testo di proposta:

"Trasmissione al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Procuratore Generale che ne ha fatto richiesta di copia di tutti gli atti, compresi i verbali delle sedute di plenum, per le valutazioni disciplinari di loro competenza, con particolare riferimento alle posizioni dei dottori GENNA, CERAMI, VIOLA e DE MARIA".

Il PRESIDENTE avverte che potrà mettere in votazione il testo proposto dal dott. BRUTI LIBERATI, con le modalità da lui indicate, soltanto se al riguardo vi sarà generale accordo. Diversamente dovrà mettere per primo in votazione il testo del dott. VERUCCI ed altri.

Il dott. CICALA, pur dichiarando che preferirebbe la formulazione indicata dal dott. ZAGREBELSKY, si dichiara favorevole ad accettare come testo di riferimento quello del dott. BRUTI LIBERATI a condizione che, dopo la votazione della prima parte di esso, si voti, prima di passare all'eventuale votazione della seconda parte, sulla proposta che egli presenta di natura pregiudiziale, di

non procedere a valutazioni delle singole posizioni. Preannuncia che nel caso la pregiudiziale fosse respinta, si riserva di votare distintamente per ciascuno dei magistrati indicati.

Al dott. CICALA si associano i componenti il gruppo di Magistratura Indipendente.

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti la prima parte della proposta BRUTI LIBERATI, fino alle parole "valutazioni disciplinari di loro competenza"; la proposta viene approvata all'unanimità.

Pone, quindi, ai voti la pregiudiziale formulata dal dott. CICALA, secondo la quale non si deve procedere a valutazioni delle singole posizioni; tale pregiudiziale risulta respinta con 14 voti favorevoli e 16 contrari.

Il dott. CICALA chiede che la votazione sulla seconda parte del testo del dott. BRUTI LIBERATI avvenga per divisione sui singoli nomi.

A richiesta del prof. GUIZZI, che esprime ferme rimostranze per la confusione con la quale procedono le votazioni, il PRESIDENTE fornisce chiarimenti sullo svolgimento e le modalità delle votazioni stesse.

Con votazioni separate il Consiglio approva, quindi, la seconda parte del testo del dott. BRUTI LIBERATI, che propone la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare con particolare riferimento alla posizione dei singoli magistrati, con il seguente risultato:

- dott. GENNA all'unanimità;
- dott. LUMIA con 26 voti favorevoli e 3 contrari;

- dott. CERAMI all'unanimità
- dott. VIOLA con 17 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astensioni;
- dott. DE MARIA all'unanimità.

Il Consiglio approva, quindi, all'unanimità la proposta di comunicare a mezzo telex la vacanza dei posti di Procuratore della Repubblica e di Presidente del Tribunale di Trapani.

Su proposta della prof.ssa FUNAGALLI CARULLI, Presidente della Commissione incarichi direttivi, il Consiglio fissa i termini di invio delle domande per i giorni 23 e 31 ottobre p.v.

Infine il Consiglio dispone la trasmissione alla Terza Commissione Referente ed alla Commissione Riforma della nota inviata alla Prima Commissione Referente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Trapani; delibera l'archiviazione della nota inoltrata alla Prima Commissione Referente dalla vedova del dott. Giacomo CIACCIO MONTALTO, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, nonché l'archiviazione della pratica n. 159/83 R.R. contenente la nota dell'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, il quale trasmette un esposto anonimo contro i magistrati di Trapani, avendo già provveduto alla trasmissione al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ed essendo già informato il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il prof. BESSONE, Presidente della Commissione speciale per la Riforma e l'Amministrazione della Giustizia, rappresenta l'urgenza di trattare la pratica concer-

nente i corsi di aggiornamento in materia di reati tributari organizzati dalla Scuola Centrale Tributaria d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura in sede decentrata (distretti di Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna e Firenze).

Il Consiglio, quindi, previa inversione dell'ordine del giorno, passa a trattare la pratica in questione e all'unanimità,

- vista la nota del 12 settembre 1984 (prot.3271/B/13) con la quale il direttore della Scuola Centrale Tributaria comunica che è in corso l'organizzazione di corsi trimestrali sulla applicazione della legislazione più recente in materia di reati tributari in sede decentrata (Milano, Torino, Genova con inizio dal 12 novembre 1984; Venezia, Bologna, Firenze con inizio dal 14 gennaio 1985) secondo il programma di seguito indicato e con le modalità già seguite per il corso svoltosi a Roma dal 13 febbraio 1984 al 29 maggio 1984;

- richiamata la delibera del 13.9.1983 con la quale veniva approvata l'iniziativa di carattere generale e fissate le modalità di partecipazione dei magistrati a tali corsi;

- tenuto conto dei posti indicati come disponibili per ciascun corso (trenta);

- rilevato, altresì, che appare auspicabile realizzare tale iniziativa anche per i distretti di Trento, Trieste e Brescia;

- ritenuta, infine, la necessità di procedere alla nomina di due relatori per ciascun corso sugli aspetti

penali e processuali penali del D.L. 10.7.1982 n. 429 convertito con modificazioni in L. 7.8.1982 n.516;

adotta la seguente deliberazione, da comunicare a mezzo telex ai Consigli Giudiziari interessati;

"Il Consiglio Superiore della Magistratura, proseguendo nella proficua collaborazione realizzatasi con la Scuola Centrale Tributaria circa l'organizzazione di corsi di cui all'oggetto, ha deliberato, nella seduta del 10.10.1984, di procedere alla attuazione dei corsi su indicati nelle seguenti città sedi di Corte di Appello: Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna e Firenze.

I corsi, che inizieranno il 12.11.1984 per i distretti di Milano, Torino e Genova e il 14.1.1985 per i distretti di Venezia, Bologna e Firenze, avranno durata trimestrale, con lezioni pomeridiane (dalle ore 16 alle ore 19) il lunedì, mercoledì ed il venerdì di ogni settimana. A ciascun corso saranno ammessi a partecipare trenta magistrati del distretto interessato. Con nota a parte verrà comunicato il programma del corso.

I Consigli Giudiziari sono richiesti di partecipare all'attuazione di tali corsi d'aggiornamento, prendendo gli opportuni contatti con la Scuola Centrale Tributaria, tramite la locale Intendenza di Finanza. In particolare i Consigli Giudiziari in indirizzo indicheranno al Consiglio Superiore della Magistratura i nominativi dei partecipanti ai fini dell'ammissione al corso ed alla corresponsione dell'indennità di missione ove spettante; cureranno, altresì, che la partecipazione e la frequenza al corso siano effettive e compatibili con il lavoro giudiziario.

I Consigli Giudiziari di Torino, Milano e Genova dovranno far pervenire al Consiglio Superiore i nominativi dei magistrati proposti per l'ammissione entro il 30 ottobre p.v. I Consigli Giudiziari di Venezia, Bologna e Firenze analogamente dovranno far pervenire al Consiglio i nominativi dei magistrati proposti entro il 30 novembre p.v."

Delibera, inoltre, di rinnovare al direttore della Scuola Centrale Tributaria il vivo apprezzamento del Consiglio sia per il corso di recente conclusosi a Roma, sia per la programmazione degli ulteriori corsi a Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna e Firenze, sottolineando l'opportunità che analoghi corsi vengano realizzati per i distretti di Brescia, Trieste, Trento e per i distretti del Centro Sud e delle Isole; di nominare per ciascun corso sugli aspetti penali-processuali penali della L. 7.8.1982 n. 516 due relatori che saranno successivamente indicati.

Viene, quindi, data lettura del programma di massima relativo ai corsi di aggiornamento in materia di reati tributari organizzati dalla Scuola Centrale Tributaria d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura in sede decentrata (distretti di Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna e Firenze).

"PROGRAMMA

<u>Materie</u>	<u>Ore</u>
- La normativa civilistica in materia di scritture contabili	12

- Cenni di Ragioneria con particolare riferimento alle scritture contabili ed al bilancio. Cenni sulla tecnica di redazione del bilancio 18

- La determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa. Normativa fiscale in materia di scritture contabili e di bilancio. 9
- 1° Seminario: "Le divergenze tra normativa civilistica e normativa fiscale". 9

- Accertamento delle imposte sui redditi con particolare riguardo alle scritture contabili, ai poteri degli Uffici della Guardia di Finanza, al segreto bancario, al procedimento di accertamento ed alle sanzioni. 18

- Accertamento dell'I.V.A. con particolare riguardo alle scritture contabili, alla fatturazione, al procedimento di accertamento, alle sanzioni ed alle procedure di rimborso. 18

- Cenni sulle tecniche di accertamento 6

- Analisi del D.L. 10.7.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.1982, n. 516; 30
 - a) i reati contravvenzionali;
 - b) i reati di frode fiscale;
 - c) l'errore;
 - d) le pene pecuniarie;
 - e) gli aspetti processuali;
 - f) i rapporti tra sanzioni amministrative e sanzioni penali;
 - g) i rapporti tra giudicati;
 - h) i rapporti tra giudicato penale e accertamento tributario.

- 2° Seminario: Interpretazione dell'art. 4, n. 7 della legge 7.8.1982 n.516; 9
- 3° Seminario: I reati in materia di I.V.A. 9
- 4° Seminario: Gli aspetti processuali della nuova normativa penale tributaria. 9
- Poteri della Polizia Tributaria, segreto bancario e repressione degli illeciti fiscali nella legge n. 646 del 13.9.1982." 24

Il dott. CARBONE, quindi, richiama l'attenzione sull'urgenza di approvare la proposta relativa allo svolgimento dell'incontro di studi sul tema: "Il giudice ed il controllo di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione", previsto per i giorni 29 novembre - 1° dicembre 1984.

IL PRESIDENTE avverte che, poichè la pratica non è stata presentata all'inizio della seduta per l'inserimento nell'ordine del giorno, non è possibile procedere alla sua votazione, che pertanto avrà luogo nella prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 20.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

I SEGRETARI

IL PRESIDENTE

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

IL CAPO DELLA SEGRETERIA